

**ASSOCIAZIONE ITALIANA
MAGISTRATURA ONORARIA**
“Per il diritto dei cittadini ad una giustizia efficiente”

I giudici onorari come elemento indefettibile del sistema giustizia ex artt. 106 e 116 Cost.

Giudici di pace, got e vpo sono un elemento indefettibile del sistema giustizia: se oggi in Italia non vi fosse l'apporto dei magistrati onorari, la giustizia si paralizzerebbe praticamente con effetto immediato. Giudici di pace, Giudici onorari di tribunale e Vice procuratori onorari trattano oggi complessivamente il 65% dell'intero contenzioso, oltre 2 milioni di procedimenti annui (un milione e trecentomila i soli giudici di pace, dati min. Giustizia, relazione Barbuti) ed affrontano questioni di particolare complessità, si pensi alla materia dell'immigrazione di competenza del giudice di pace, alla materia penale nei processi dinanzi al giudice monocratico, in cui l'accusa è nella quasi totalità dei procedimenti sostenuta da un vice procuratore, ai procedimenti di rilevante valore economico pendenti dinanzi ai giudici onorari di tribunale.

Non solo la magistratura onoraria (art. 106 Cost), ma anche il giudice di pace ha dignità costituzionale, essendo espressamente previsto dalla Carta Costituzionale all'articolo 116.

Un cittadino potrà anche non mettere mai piede in Tribunale durante la sua vita, ma certamente andrà davanti al giudice di Pace, domani anche più che in passato. Attualmente ciascun giudice di pace tratta circa 1000 procedimenti annui e dal 2021 unitamente a Got e Vpo tratterà l'80% del contenzioso civile.

Magistratura “a legge Pinto 0” Quantità, ma anche qualità della giurisdizione: un giudizio dinanzi al giudice di pace dura in media meno di un anno e gli appelli non raggiungono il 3%. Si tratta di una magistratura “a legge Pinto 0”.

Se i magistrati onorari saranno posti in condizione di operare serenamente, con l'aumento di competenza dal 2021, un sistema giustizia efficiente porterebbe al paese un guadagno dell'1% del PIL pari a 15 miliardi di euro.

Azienda in attivo. Se fosse un'azienda, il giudice di pace sarebbe largamente in attivo: a fronte di un costo di € 60 milioni di euro, lo Stato incassa 300 milioni di euro, cinque volte di più rispetto a quanto impiega attraverso la tassazione del sistema giustizia di pace (marche da bollo contributo unificato, imposte di registro sulle sentenze). Il saldo è ancora maggiormente positivo se si fa riferimento alle sentenze rese dai giudici onorari in tribunale.

Ovviamente tali risultati avrebbero meritato un riconoscimento, invece siamo oggi gli unici lavoratori che non godono di alcuna copertura previdenziale ed assistenziale.

Siamo innanzitutto lavoratori: la maggior parte di noi tiene tre udienze settimanali e chi svolge anche funzioni penali quattro. Abbiamo lavorato per 25 anni senza previdenza ed essendo costretti, a cagione degli obblighi che su di noi gravano, ad abbandonare l'esercizio della professione forense. In questi anni lo Stato ha investito milioni di euro sulla nostra formazione che è obbligatoria.

Alla luce di tali dati, lo Stato dovrebbe riconoscere i nostri meriti e saldare l'evidente debito di riconoscenza che ha nei nostri confronti, invece specie negli ultimi anni si è manifestata una volontà punitiva tanto chiara quanto immotivata.

Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali. Il Comitato Europeo dei diritti sociali ha accertato nel 2016 che l'Italia ha violato il trattato denominato Carta Sociale Europea, negando il diritto alle tutele previdenziali ed assistenziali, violando altresì l'art. 117, comma I Cost.

Concorso. Sin dal 2011 le Sezioni Unite della Cassazione ha affermato che anche la procedura di conferma nelle funzioni ha natura paraconcorsuale. Ciascun giudice di pace in servizio è stato confermato per almeno 5 volte, dopo attenta valutazione. Le nomine dei giudici di pace avvengono per concorso come confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, oltre che dal Consiglio di Stato. (Cass. S.U. n. 4410 del 3 febbraio 2011; Cons. Stato, n. 270/2008; Cons. Stato n. 3970/2007).

Il mancato riconoscimento della continuità per i giudici di pace ricorda la *“Fattoria degli animali”* di Orwell: ancora oggi in Italia c'è qualcuno più uguale degli altri, in quanto giudici tributari e giudici onorari minorili – entrambi giudici onorari - sono stati stabilizzati, rispettivamente nel 2005 e 2010, senza alcun problema e senza necessità delle verifiche quadriennali da parte di CSM e Consigli giudiziari, a cui sono sottoposti i giudici di pace.

Noi accettiamo il doppio regime: in sostanza uno status giuridico - economico per i giudici in servizio distinto rispetto ai nuovi assunti.

Ovviamente per i giudici in servizio, che in buona sostanza operano a tempo pieno, è necessario un compenso adeguato che garantisca una esistenza libera e dignitosa, che invece la riforma del 2016 trasforma in definitiva in un *“reddito di cittadinanza”*.

Il CSM riconosce nel suo parere sulla riforma del 2017 che questa incide negativamente sull'autonomia ed indipendenza dei magistrati onorari e sulla qualità della giurisdizione. L'organo di autogoverno spiega chiaramente e con dovizia di dati che anche con le piante organiche a pieno regime i giudici onorari non saranno mai in grado di far fronte ai carichi di lavoro, poiché saranno per legge obbligati a lavorare meno rispetto ad oggi.

Marilisa D'Amico, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Milano ha affermato: *“la riforma contrasta in molti punti con la legge delega violando l'art. 76 Cost. ed è del tutto irragionevole perché da una parte precarizza e limita il lavoro dei magistrati onorari, dall'altra ne aumenta le competenze. Inoltre non risponde alla condanna del Comitato europeo dei diritti sociali, violando l'art. 117, comma I Cost.”*.

I tempi sono maturi per una riforma che coniughi efficienza e diritti dei magistrati onorari.

Negli ultimi mesi sono accaduti eventi per certi versi storici: il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ha approvato una delibera di convinto sostegno alla magistratura onoraria, lo stesso poco dopo ha fatto il COA Napoli Nord, seguiti da altri ordini in tutta Italia.

ANM. Anche la magistratura professionale riconosce oggi il ruolo della magistratura onoraria. Recentemente l'ANM ha per la prima volta nella delibera del Comitato direttivo centrale del 6 aprile scorso con chiarezza riconosciuto la fondatezza delle istanze della magistratura onoraria, rivolgendo un *“appello”* al governo a cui ha chiesto di aumentare *“la soglia limite degli impieghi settimanale dei magistrati onorari, prevedendo il corrispondente incremento retributivo, onde prevenire il blocco della trattazione di numerosissimi procedimenti e l'impossibilità di celebrare le udienze che conseguirebbe all'entrata in vigore della riforma così come prospettata”*.

NO A NUOVI ESODATI. I Ddl Mirabelli-Valente, Bonafede e Iwobi hanno il merito di tutelare i magistrati in servizio ed affrontare la questione etica: dopo 25 anni di esercizio di funzioni giurisdizionali, se non venisse modificata, la riforma del 2017 creerebbe esodati e getterebbe letteralmente per strada i magistrati e le relative famiglie, con la beffa di non aver maturato contributi e TFR.

Occorre però evidenziare che il testo Bonafede non rispetta molti degli impegni assunti dallo stesso ministro con la categoria il 7 marzo scorso.

Nel merito dei provvedimenti i magistrati onorari chiedono:

1. **Durata incarico** fino a 70/72 anni senza limiti al numero di rinnovi degli incarichi quadriennali, unico modo per consentire di maturare una previdenza, oggi non riconosciuta.

2. **Indennità dignitose**, mantenendo le stesse modalità di pagamento come avviene sin dall'istituzione del giudice di pace e come prevede per il regime transitorio il DdL Bonafede.

Il CSM nel parere alla riforma Orlando, con riferimento alle indennità sottolinea espressamente la necessità di rispettare i principi costituzionali di indipendenza, anche economica, sanciti dalla sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale (Csm Parere alla riforma Orlando pag. 47).

3. **Previdenza a carico dello Stato.** CSM e Commissione Giustizia Camera nel parere alla riforma del 2017 chiedono che la Previdenza sia a carico dello Stato. **E' evidente che sul punto la legislazione italiana viola il trattato internazionale denominato Carta Sociale Europea, come ha accertato la pronuncia del Comitato europeo dei diritti sociali nel lontano 2016** e come prevedono il DdL Mirabelli, Cucca, Valente ed Iwobi.

4. Fondamentale la previsione del DdL Valente art. 6 comma 2, ovvero l'abrogazione dell'art. 26 del D. Lgs. 116/2017 che riporta i giudici di pace tra i lavoratori dipendenti, come è sempre stato dalla loro istituzione.

I COSTI DIMINUIRANNO: tra il 2020-2021 circa 300 magistrati onorari cesseranno dalle funzioni ed i nuovi assunti costeranno un terzo dei predecessori. 55 milioni di euro totali costerà la giustizia di pace per circa un milione di procedimenti definiti annui.

RIDUZIONE PIANTA ORGANICA Inoltre possiamo ipotizzare di ridurre la pianta organica a 5000/5300 unità complessive.

5. Coordinamento. Il Coordinamento del Presidente del Tribunale elimina, in buona sostanza, avviso un grado di giudizio. Condividiamo la proposta di riportare il Coordinamento dell'Ufficio al giudice di pace in capo ad un giudice di pace e siamo disponibili a rinunciare all'indennità di coordinamento.

Il DdL Mirabelli, Cucca, Valente propone il ritorno del coordinamento dell'Ufficio del Giudice di Pace ad un Giudice di Pace, come è sempre avvenuto dalla legge istitutiva del 1991 (art. 2).

Il ritorno delle funzioni di coordinamento in capo ad un giudice di pace rende maggiormente efficiente l'Ufficio ed autonomi e indipendenti i giudici di pace.

6. Sanzioni disciplinari: preferibile quanto previsto dalle proposte Mirabelli e Iwobi che prevedono graduazione delle sanzioni.

Il DdL Mirabelli, Cucca, Valente: prevede la graduazione delle sanzioni, come avveniva prima della riforma del 2017 e come prevedeva la stessa Legge delega 57/2016 (art. 4 DdL 1555).

La graduazione delle sanzioni è essenziale per autonomia e indipendenza magistrato, che diviene troppo debole rispetto alla previsione della sola revoca. La misura non costa nulla ed è prevista anche per le aziende private.

7. Indennità corrisposta con cadenza mensile. A tutela della stessa dignità del magistrato, il pagamento delle indennità va effettuato con cadenza **mensile** (DdL Mirabelli, Cucca Valente art. 5, comma 1 lett. a).

Va valutata positivamente la possibilità per il magistrato onorario del regime transitorio di optare per un regime "part time", misura che consente risparmi di spesa.

In ordine all'indennità, deve essere corrisposta in modo da assicurare la dignità della funzione. Se il Parlamento, nella sua autonomia, adottasse la soluzione prevista dal DdL Mirabelli, Cucca, Valente, per chi esercita in via esclusiva funzioni giurisdizionali, la norma non andrebbe snaturata o presa solo in considerazione una parte di essa, ma sarebbe necessaria la previsione di una seria, concreta e non meramente fittizia indennità di risultato (almeno tra il 30-40% dell'indennità fissa). In tema di determinazione dell'indennità di risultato, la procedura deve garantire il magistrato onorario e non lasciare all'arbitrio del singolo capo dell'ufficio le liquidazioni delle indennità di risultato (DdL Mirabelli, Cucca, Valente prevede all'art. 5. co.1 lett. c).

In conclusione, esprimiamo fiducia nel Presidente e nelle senatrici e senatori della Commissione Giustizia di maggioranza ed opposizione, conoscendo le enormi qualità delle relatrici e pertanto chiediamo al Presidente della Commissione ed ai suoi membri, al fine di accelerare i tempi di approvazione della riforma, di valutare l'opportunità che la Commissione proceda all'esame dei disegni di legge in Sede Redigente.

Vincenzo Crasto
Presidente AIMO

La giustizia costa complessivamente all'Italia circa 9 miliardi di euro, mentre la spesa per i magistrati di pace è irrisoria: nel 2017 è stata di 60 milioni di euro.

1 milione – 3%. I giudici di pace definiscono circa **un milione di procedimenti l'anno** suddivisi nelle materie civile e penale; ad essi è assegnata la delicata competenza in tema di immigrazione. Anche la qualità dei provvedimenti è buona: **solo il 3%** della sentenze emanate nel settore civile è oggetto di impugnazione (dati min Giustizia, pag. 20 relazione Barbuto).

In consiglio giudiziario se il magistrato affidatario pone il veto dicendo che il soggetto non ha le capacità per amministrare la giurisdizione, questi non viene neppure nominato.

Gdp Posta attiva per lo Stato. Il giudice di pace rappresenta una posta attiva per lo Stato: come detto costa 60 milioni di euro annui, ma lo Stato incassa una somma pari al triplo,

Giudice a “Legge Pinto 0”. L'Italia oggi spende oltre **700 milioni di euro per l'irragionevole durata dei giudizi ai sensi della legge Pinto. Ebbene il gdp è un giudice a “legge Pinto 0”, in quanto, come detto un giudizio dura in media meno di un anno.**

Funzione deflattiva: con l'introduzione del Giudici di pace **i processi civili di cognizione trattati dai Tribunali sono diminuiti di quasi il 60% dal 1994 al 2013, passando da 707.149 ai 309.290** (fonte min. Giustizia - Relazione del ministero sull'amministrazione della giustizia 2014, pag. 367).

Sintetizzando, la legge delega 57/2016 non prevedeva che ai giudici di pace ed onorari dovesse essere corrisposto una retribuzione paragonabile ad un reddito di inclusione.

Marilisa D'Amico, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Milano ha affermato: “la riforma contrasta in molti punti con la legge delega violando l'art. 76 Cost. ed è del tutto irragionevole perché da una parte precarizza e limita il lavoro dei magistrati onorari, dall'altra ne aumenta le competenze. Inoltre non risponde alla condanna del Comitato europeo dei diritti sociali, violando l'art. 117, comma I Cost.”.

Anche a regime vi sarà Inefficienza.

La riforma delinea un regime che, siate certi, anche a regime si rivelerà foriero di inefficienza. Un **soggetto che opera per un massimo di 8 anni, giusto forse il tempo di imparare, scarsamente qualificato ed impegnato a pensare ad altro nell'esercizio delle funzioni, demotivato e non retribuito.** Evidenti sono le perplessità in ordine a tale soggetto. Si avrà un evidente spreco di danaro, in quanto i **costi sostenuti per la formazione** a cui sono tenuti i giudici di pace ed onorari sarebbero destinati a soggetti che lo Stato è destinato a perdere di lì a poco.

conclusioni

Gli operatori del diritto, in primis l'avvocatura devono prendere coscienza della situazione che verrà a crearsi e chiedere l'abrogazione totale della legge di riforma, che certamente porterà alla paralisi dell'intero sistema giustizia.

Vincenzo Crasto CG sez. Autonoma

MARIO BARBUTO, allora Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia, che molto si intende di efficienza della giustizia **nella Relazione sul censimento speciale della giustizia civile, dell'11.8.2015** ha affermato: **“La giustizia di pace è l'unico comparto a registrare tale dato positivo ... Gli uffici del Giudice di pace, nel loro insieme, sembrerebbero avere una potenzialità di esaurimento dell'intera “pendenza”, a sopravvenienze ipoteticamente zero, in un periodo inferiore ad un anno e contribuiscono nella formazione della media globale a neutralizzare i dati negativi delle Corti d'Appello e della Corte di Cassazione. Gli Uffici in esame sembrano in linea con l'art. 2, comma 2-bis della legge Pinto”.** “La fattoria degli animali”. Il ministero della Giustizia non intende riconoscere la continuità delle funzioni.

Per venti anni i giudici di pace non hanno goduto di una remunerazione neppure rivalutata agli indici ISTAT, non hanno usufruito dei diritti connessi alla maternità, né di ferie e tredicesime, senza alcun minimo diritto hanno continuato a svolgere il proprio lavoro, la maggior parte non solo in maniera professionale ma anche in maniera celere, consentendo a chi riteneva di avere un diritto o di essere stata vittima di un abuso di chiedere legittimamente risposta dallo Stato.

Ciascun giudice di pace definisce circa 900 procedimenti all'anno in tempi contenuti (dinanzi al giudice di pace un processo dura circa 300 giorni, un decimo dell'ordinario, in Italia un processo dura in media 2866 giorni). I giudici onorari di tribunale definiscono annualmente centinaia di procedimenti di particolare valore e complessità tecnica.